

Beni culturali immateriali

# Il patrimonio culturale immateriale e il ruolo delle autonomie locali

di Maurizio De Paolis - Presidente dell'Associazione Romana di Studi Giuridici

Nel nostro Paese sono presenti numerosi beni che l'UNESCO ha inserito tra i beni culturali immateriali patrimonio dell'umanità. Si tratta di beni che, abbracciando l'agricoltura, l'artigianato, le feste tradizionali, il settore enogastronomico, costituiscono fattori trainanti per l'economia nazionale in quanto contribuiscono in maniera significativa ad aumentare le presenze turistiche con un ruolo centrale per le autonomie locali chiamate istituzionalmente a gestire tutte le realtà presenti sul loro territorio.

## Il patrimonio culturale nazionale

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ricomprendendo nella definizione di patrimonio culturale nazionale anche i beni paesaggistici, ha ampliato il tradizionale concetto di bene culturale così come era configurato nella precedente legislazione (1). Del resto, non è una mera coincidenza che l'epigrafe del D.Lgs. n. 42/2004 sia "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La tutela del paesaggio così come è contemplata nell'art. 9 della Costituzione abbraccia l'insieme dei valori inerenti al territorio concernenti l'ambiente, l'eco - sistema e i beni culturali i quali devono essere tutelati nel loro complesso e non soltanto come singoli elementi costituenti un determinato contesto paesaggistico (2).

Il paesaggio deve essere inteso non in senso quantitativo e meccanicistico, ma in un senso ideale e storico-sociale, quale elemento del patrimonio culturale, in armonia con i beni culturali che costituiscono testimonianze di civiltà (3).

Il patrimonio culturale nazionale risulta costituito da due componenti essenziali:

- a) i beni culturali mobili e immobili ascrivibili alla categoria dei beni culturali materiali;
- b) i beni paesaggistici.

Nell'alveo dei beni culturali mobili rientrano tutti i beni che possano essere spostati o mossi con facilità come ad es. quadri, statue, monete, francobolli, arredi e così via. Nella categoria dei beni culturali immobili si devono inserire quei beni che non possono essere rimossi come un complesso monumentale o un sito archeologico in quanto ancorati stabilmente al suolo.

## I beni culturali immateriali nel diritto nazionale

Come ebbe a rilevare un grande amministrativista quale Massimo Severo Giannini, "il bene culturale non è bene materiale, ma immateriale: l'essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da questa distinta, nel senso che esse sono supporto fisico, ma non bene giuridico" (4). Dunque nel bene culturale coabiterebbero due anime: la *res* ed il valore culturale immateriale. Ma

(1) Art. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(2) Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222. C. Gabbanì, "Rappresentazione materiale e visibile: la percezione del paesaggio come oggetto di tutela", in *Rivista giuridica di urbanistica*, 2017, 2, II, pag. 251; N. Berti, "Common grounds. Tutela del suolo e dei caratteri identitari nelle nuove tendenze della pianificazione urbanistica", in *Rivista del diritto privato*, 2017, 1, pag. 81; F. Remoli, "La dimensione costituzionale del patrimonio

culturale: spunti per una rilettura", in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2016, II, pag. 5.

(3) TAR Basilicata, 8 febbraio 2012, n. 55; TAR Molise, 26 luglio 2011, n. 458; TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 10 novembre 2010, n. 33363.

(4) M.S. Giannini, "I beni culturali", in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1976, pag. 24.

se il valore culturale di un bene è rappresentato dall'essere testimonianza avente valore di civiltà, allora ben si potrebbe prescindere dal supporto materiale (5).

A ben vedere l'orientamento dominante ha conferito prevalenza all'aspetto materiale rispetto a quello immateriale. "Nell'opera d'arte, come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale che giustifica la soggezione della cosa alla speciale ragione di tutela, il profilo ideale che è oggetto di protezione si è talmente immedesimato nella materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude" (6).

Tale impostazione ha prodotto i suoi effetti sulla legislazione, la quale, salvo episodiche eccezioni di ampliamento verso una nozione "aperta" (presto rinnegata), è rimasta strettamente ancorata alla materialità del bene culturale (7).

Un vero e proprio passo indietro è avvenuto nei confronti della previsione contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul federalismo amministrativo), ove, come noto, si era data una definizione di bene culturale molto ampia tale da superare la visione materiale (8). La disposizione risultava di particolare importanza poiché non distingueva tra beni materiali ed immateriali considerando come culturale la mera "testimonianza avente valore di civiltà".

L'art. 148, D.Lgs. n. 112/1998 è stato abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto il medesimo Codice ha fatto espressamente propria la concezione materiale stabilendo che beni culturali sono esclusivamente quelli mobili ed immobili individuati dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze di civiltà.

Taluni riferimenti del D.Lgs. n. 42/2004 al diritto internazionale si ravvisano:

- nell'art. 133 che si limita a statuire la conformazione delle attività di tutela e valorizzazione del paesaggio agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali;

- nell'art. 143 che statuisce l'obbligo di compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i

valori paesaggistici del territorio con una particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.

Da ultimo, è opportuno citare la Legge 20 febbraio 2006, n. 77 che disciplina i finanziamenti per la corretta gestione dei flussi turistici e dei servizi culturali per i siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale inseriti nella lista del patrimonio mondiale sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Pertanto, la vigente normativa nazionale non prende in considerazione la categoria dei beni culturali immateriali pur diffusa in maniera capillare sull'intero territorio italiano caratterizzato dalla presenza di civiltà risalenti a migliaia di anni fa.

### I beni culturali immateriali nel diritto internazionale

I beni culturali immateriali sono stati individuati e trovano protezione soltanto attraverso norme internazionali. Di fatti è stata la Conferenza Generale dell'Unesco tenutasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003 che ha redatto una Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La predetta Convenzione ha definito in maniera rigorosa quali siano i beni che compongono il patrimonio culturale immateriale individuandoli nelle prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, *know-how* ovvero negli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in taluni casi i singoli individui riconoscono parte del loro patrimonio culturale (9).

Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, viene costantemente ricreato dalle singole comunità e dai singoli gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, pertanto fornisce un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per le diversità culturali e la creatività umana.

L'art. 2.2 della citata Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di Parigi, 17

(5) G. Sciuolo, "I beni culturali", in C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciuolo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, 2011, pag. 23.

(6) T. Alibrandi, P.G. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, pag. 47.

(7) A. Bartolini, *L'immaterialità dei beni culturali*, *Atti del Convegno I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche*, Assisi 25-27 settembre 2012, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*.

(8) Art. 148, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge."

(9) Art. 2, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di Parigi, 17 ottobre 2003.

ottobre 2003, indica una casistica dei possibili patrimoni:

- tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- arti dello spettacolo;
- consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
- cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo;
- artigianato tradizionale.

Successivamente è stata adottata la Convenzione Unesco per la protezione e la promozione delle espressioni della diversità culturale del 20 ottobre 2005 ratificata dall'Italia con Legge 19 febbraio 2007, n. 19. Si tratta di una serie di disposizioni create con la finalità di tutelare le varie culture esistenti sul pianeta, prendendo in considerazione sia le minoranze stanziati all'interno di un singolo Stato, che le popolazioni senza un territorio statale ancora ben definito. Infatti, la Convenzione considera la diversità culturale come un bene patrimonio dell'umanità e, per tale motivo, da proteggere e da aiutare nel suo sviluppo.

Il legislatore nazionale si è posto il problema di come tutelare i beni culturali immateriali protetti dalle menzionate Convenzioni Unesco nell'ambito delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio considerato che lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003 attraverso la Legge 27 settembre 2007, n. 167.

La risposta è stata quella di dare rilevanza ai soli beni culturali immateriali aventi un supporto materiale. Infatti, l'art. 7-bis, D.Lgs. n. 42 del 2004, introdotto attraverso una novella del 2008, testualmente dispone che "le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10" (10).

La disposizione del Codice che limita la portata delle disposizioni internazionali sui beni culturali immateriali alle sole testimonianze materiali non si deve interpretare come una negazione dell'esistenza dei beni immateriali da parte del nostro ordinamento. Al contrario, l'idea di tutela dei beni culturali immateriali richiede per natura e obiettivi la messa a punto di strumentazioni

e istituti giuridici adeguati e diversi da quelli dei beni culturali connotati da materialità (11).

### **I beni culturali nella globalizzazione del diritto**

Ormai è chiara la bipartizione dei beni culturali, avvenuta, soprattutto, ad opera del "diritto globale". Non sembra, dunque, discutibile che i beni culturali si distinguano tra quelli materiali (disciplinati, per quanto concerne la tutela e la valorizzazione, dal Codice del 2004) e quelli immateriali (regolati essenzialmente dalla disciplina Unesco).

Di contro, non vi è accordo se il valore immateriale, presente tanto nei beni culturali immateriali che in quelli materiali, sia un tratto unificante oppure no, tale da arrivare a ritenere che (al di là del Codice) esista una categoria giuridica unitaria, che veda nel bene culturale "una testimonianza di civiltà" a prescindere dall'esistenza o meno di un substrato materiale.

Su questa strada si sono mossi con notevole incertezza coloro che si sono occupati soprattutto dei beni culturali nell'ottica della loro crescente globalizzazione. A tal fine, si è evidenziato che nelle fonti dell'ordinamento internazionale e di quello comunitario si scorgono i segni "di una nozione di patrimonio culturale che non coincide con quella relativa ai beni culturali utilizzata dal nostro Codice, perché sembra superare sia il dato della materialità in senso stretto sia quello della territorialità" (12).

### **I beni culturali immateriali italiani patrimonio dell'umanità fonti di sviluppo per le comunità locali**

In Italia vi sono ben nove beni culturali inseriti dall'Unesco nell'elenco dei beni culturali immateriali patrimonio dell'umanità.

Ciò rappresenta un fattore estremamente importante per gli Enti locali in quanto è dimostrato che il riconoscimento dell'Unesco comporta un aumento dei flussi turistici pari a circa il trenta per cento. Questa cifra può assumere diversi significati a seconda di come le Amministrazioni e le comunità siano in grado di gestire il patrimonio culturale.

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo la presenza del turismo non deve alterare l'ambiente e si deve integrare in maniera armonica con le altre

(10) Art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 68.

(11) G. Severini, *Artt. 1 - 2, in Codice dei beni culturali*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2012, pag. 28.

(12) A. Serra, *Patrimonio culturale e nuove tecnologie: categorie di interessi e profili giuridici, La globalizzazione dei beni culturali* (a cura di L. Casini), Bologna, 2010, pag. 225.

attività economiche e sociali presenti sul territorio in modo da non ostacolarne lo sviluppo nel corso degli anni (13).

La protezione dell'Unesco per i beni culturali immateriali si riflette sulle attività tipiche del nostro Paese come l'enogastronomia, l'agricoltura e l'artigianato, fattori vitali per l'economia nazionale che condizionano in maniera rilevante anche i flussi turistici.

Di seguito vengono elencati i beni culturali immateriali patrimonio dell'Unesco; taluni sono transnazionali come ad es. la dieta mediterranea, la falconeria e l'arte dei muretti a secco in quanto presenti anche in altri Stati.

### **L'opera dei pupi siciliani**

Si tratta di una forma di teatro con marionette che fece la sua comparsa in Sicilia durante il XIX secolo. Si caratterizza per rappresentazioni teatrali che riguardano saghe cavalleresche, poemi siciliani, storie della vita di santi e di briganti raccontate e spesso improvvisate dai "pupari" (14).

Le due principali scuole sono quelle di Catania e Palermo che si differenziano per le diverse caratteristiche strutturali dei pupi, per le tecniche di manovra oltre che per i fondali scenici. I metodi di rappresentazione venivano e sono tramandati di padre in figlio, mentre le modalità di costruzione e di manutenzione dei pupi erano e sono curate da artigiani specializzati. In passato le rappresentazioni teatrali hanno molto influenzato il pubblico fornendo spunto per rivendicazioni sociali. Il boom economico degli anni cinquanta dello scorso secolo che ha offerto occasioni di lavoro meglio retribuite e il turismo degli anni più recenti hanno contribuito all'indebolimento di questa tradizione teatrale originariamente destinata ad un pubblico locale.

### **Il canto a tenore della cultura pastorale sarda**

Si tratta di un antichissimo canto corale a quattro voci nato in seno alla millenaria tradizione pastorale della Sardegna (15). Al solista viene affidata la parte narrativa del canto basata su racconti popolari; le altre tre voci eseguono accompagnamenti e virtuosismi che differiscono stilisticamente da una zona all'altra dell'isola.

La maggior parte dei praticanti di questo canto vivono nella Barbagia e nella Sardegna centrale e si esibiscono spontaneamente nei bar chiamati "su zilleri", ma anche durante lo svolgimento di cerimonie e nel carnevale barbaricino.

Il canto a tenore è sensibile ai cambiamenti socio-economici come il parziale declino della cultura pastorale e l'aumento del turismo di massa che rischiano di contaminare la diversità dei repertori e il modo originario in cui veniva eseguito il canto.

Purtroppo a tutt'oggi è assente una legge di settore e poco è stato fatto per la sua promozione e valorizzazione.

### **L'artigianato tradizionale del violino nella città di Cremona**

Nella città di Cremona sono presenti numerosi artigiani che rinnovano l'antica pratica della costruzione dei violini trasmettendo il proprio sapere ai giovani. L'artigianato cremonese è rinomato nel mondo per la costruzione e il restauro di violini, viole, violoncelli e contrabbassi.

Gli artigiani frequentano una scuola specializzata basata su uno stretto rapporto insegnante-studente prima di fare apprendistato in una bottega dove continuano a perfezionare la tecnica costruttiva e di manutenzione.

Ciascun artigiano costruisce da tre a sei strumenti all'anno, plasmando e assemblando a mano più di settanta pezzi di legno intorno ad uno stampo secondo le diverse risposte acustiche di ogni singolo pezzo. Non esistono due violini identici e ogni parte dello strumento è fatta in uno specifico legno attentamente selezionato e stagionato naturalmente. Non viene usato nessun materiale semi-industriale o industriale.

Questo tipo di artigianato richiede un elevato livello di creatività e i liutai cremonesi sono profondamente convinti che condividere il loro sapere sia fondamentale per la crescita dell'artigianato locale come il dialogo con i musicisti è essenziale per comprenderne le esigenze.

Il Consorzio Liutai Antonio Stradivari e l'Associazione Liutaria Italiana sono considerati fondamentali per l'identità culturale di Cremona e dei suoi cittadini (16).

(13) S. Righi e L. Buzzigli, "Indicatori ambientali ed economici per il turismo sostenibile", in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 8-9, pag. 760, E. Corallo, "Principi fondamentali e strategie di realizzazione di una politica del turismo sostenibile", in *Economia e diritto del terziario*, 2007, 2, pag. 291.

(14) A. Pasqualino, *L'opera dei pupi*, Palermo, 2008; G. Guaraci, *Pupi e pupari*, Roma, 1975.

(15) A. Deplano, *A tenore*, Nuoro, 2007; G. Fara, *Sulla musica popolare in Sardegna*, Nuoro, 1997.

(16) Il Consorzio Liutai Antonio Stradivari è nato a Cremona nel 1996 con lo scopo di promuovere e valorizzare la liuteria.

### **Celebrazione delle grandi strutture processionali a spalla**

Nell'anno 2006 è nata un'associazione che include quattro importanti feste della religione cattolica:

- la Macchina di Santa Rosa di Viterbo (17);
- la Festa dei Gigli di Nola (18);
- la Varia di Palmi (19);
- la Faradda dei Candelieri di Sassari (20).

Il comune progetto di trasporto prevede una condivisione equa e coordinata dei compiti e una distribuzione equilibrata dei pesi delle strutture processionali unendo le comunità nel mutuo rispetto, cooperazione e sforzo congiunto, tanto da generare lo sviluppo di una rete di scambio tra coloro che condividono questo patrimonio culturale.

Le menzionate celebrazioni richiedono il coinvolgimento di musicisti e cantanti oltre che di artigiani per costruire le strutture e creare gli abiti dei personaggi protagonisti delle feste religiose. Questo complesso processo, le cui tecniche vengono tramandate di generazione in generazione per ricreare la struttura, aiuta la continuità culturale e rinforza il senso di identità.

### **La pratica agricola tradizionale di coltivare la vite ad alberello nella comunità dell'isola di Pantelleria**

La tradizionale coltivazione della vite ad alberello del vitigno zibibbo, che avviene in condizioni climatiche molto dure in presenza di un clima caldo-arido, è tramandata attraverso istruzioni orali in dialetto locale da generazioni di contadini dell'isola di Pantelleria dove gli abitanti coltivano piccoli lotti di terra usando metodi sostenibili (21). Si tratta di vigneti di limitata estensione a conduzione familiare e con un livello di meccanizzazione veramente contenuto ascrivili a pieno titolo alla così detta "piccola proprietà contadina" (22). Tra l'altro i vigneti si collocano in un contesto paesaggistico molto particolare caratterizzato da terrazzamenti, muri a secco,

giardini di origine araba e i dammusi (le tipiche abitazioni dell'isola) (23).

La tecnica di coltivazione, abbastanza articolata, prevede diverse fasi e si conclude con la vendemmia eseguita esclusivamente a mano durante un evento rituale che inizia di solito alla fine del mese di luglio. I festeggiamenti, che proseguono fino a settembre, consentono alla comunità locale di condividere questa pratica sociale, che qualifica gli abitanti di Pantelleria come esperti viticoltori spronandoli a impegnarsi per preservare questa antica tradizione agricola.

### **La dieta mediterranea**

La dieta mediterranea comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo.

Mangiare insieme è la base dell'identità culturale e della continuità delle comunità nel bacino del Mar Mediterraneo. La dieta mediterranea enfatizza i valori dell'ospitalità, del vicinato, del dialogo interculturale e della creatività rappresentando un modo di vivere guidato dal rispetto della diversità.

Essa svolge un ruolo vitale in spazi culturali, *festival* e celebrazioni riunendo persone di tutte le età e di ogni classe sociale; include l'artigianato e la produzione di contenitori per il trasporto, la conservazione e il consumo di cibo, compresi piatti di ceramica e vetro. Un ruolo fondamentale nella trasmissione delle conoscenze della dieta mediterranea viene recitato dalle donne.

### **La falconeria**

Nata come metodo per procurare il cibo, la pratica della falconeria si è evoluta rafforzando il suo aspetto legato alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all'impegno sociale all'interno delle comunità.

L'Associazione Liuteria contemporanea cremonese opera nel rispetto della tradizione artigianale consolidata nel corso di un lunghissimo arco temporale e che vede uniti artigiani e artisti italiani e stranieri di livello internazionale.

(17) C. Peluso, *Viterbo. La macchina di Santa Rosa*, Roma, 2002.

(18) E. Flaminia, *Storia dell'arte della cartapesta*, Roma, 2018.

(19) A. Veneto, *La varia di Palmi. Una prospettiva socio-antropologica tra archetipo del femminile e religiosità popolare*, Reggio Calabria, 2007.

(20) M. Brigaglia e S. Ruju, *Sassari. Gremi e candelieri*, Sassari, 2009.

(21) L'iscrizione della pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria nel patrimonio immateriale mondiale da parte

dell'Unesco costituisce una svolta a livello internazionale poiché finalmente anche i valori collegati all'agricoltura e al patrimonio rurale vengono riconosciuti come parte integrante del più vasto patrimonio culturale dei popoli.

(22) L. Cenicola, "Per la p.p.c. l'unico requisito è la forza lavoro", in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, 9, II, 533; G. Ferrara, "Gli oneri documentali dell'imprenditore agricolo professionale nell'agevolazione per la formazione della piccola proprietà contadina", in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, 7/8, II, pag. 414; M. Giuffrida, "La promozione della proprietà coltivatrice", in *Rivista di diritto agrario*, 2011, 3, I, pag. 285.

(23) G. Calaciura, *Pantelleria l'ultima isola*, Bari, 2016, A. D'Aiotti, *Il libro dell'isola di Pantelleria*, Bari, 2008.

La pratica esiste in molti Paesi e può variare soltanto per taluni aspetti, come il tipo di equipaggiamento utilizzato, ma i metodi rimangono sostanzialmente simili.

I falconieri si ritengono un gruppo legato al passato, soprattutto nei Paesi in cui la pratica della falconeria rappresenta uno dei pochi legami con l'ambiente naturale e con la cultura tradizionale.

La conoscenza e le competenze vengono tramandate all'interno delle famiglie attraverso un mentore ufficiale, mentre le esercitazioni si svolgono in *club* o scuole. In taluni Paesi per divenire falconiere è necessario superare un esame nazionale.

I *festival* e gli incontri organizzati dai falconieri danno alle comunità l'opportunità rafforzare la condivisione e promuovere la diversità.

La falconeria è stata riconosciuta patrimonio vivente dell'umanità nel 2016 ed è bene transnazionale dei seguenti paesi: Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Kazakistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana.

In Italia la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 consente l'esercizio venatorio con il falco previo conseguimento del porto di fucile ad uso caccia e del possesso del tesserino venatorio regionale subordinati al superamento di uno specifico esame di idoneità e abilità (24).

A livello normativo regionale è in corso di adozione un complesso di leggi a favore di tali rapaci che vietano di tenerli in catene. Inoltre, per quanto concerne il loro trasporto è obbligatorio osservare i regolamenti veterinari che investono l'idoneità del mezzo utilizzato.

Per utilizzare legittimamente il falco a fini venatori l'animale deve provenire da allevamenti certificati mentre non può essere utilizzato se catturato in natura. Nella **Regione Lombardia** i falchi devono appartenere esclusivamente a specie autoctone.

### **L'arte dei pizzaioli napoletani**

Il comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco che si è riunito nei primi giorni di dicembre 2017 sull'isola di Jeju, in Corea del Sud, ha selezionato la candidatura italiana "l'arte tradizionale dei pizzaioli napoletani", riconoscendola come parte del patrimonio culturale dell'umanità, trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di

fornire alla comunità un senso di identità e continuità, e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003.

Il predetto riconoscimento porta la pizza, cibo tra i più amati e consumati al mondo, nell'olimpico della cucina nazionale e internazionale identificando l'arte del pizzaiolo napoletano come espressione di una cultura che si manifesta in modo unico in quanto la manualità dei pizzaioli non ha eguali e fa sì che questa produzione alimentare possa essere percepita come marchio di italianità nel mondo.

L'arte tradizionale dei pizzaioli napoletani ha goduto del sostegno di tutta la società civile e di numerose istituzioni. Nel marzo 2016, grazie anche ad una straordinaria campagna di raccolta di firme aperta a tutti i cittadini del mondo (hanno firmato circa due milioni di persone), è stata presentata dal Consiglio Direttivo della CNIU all'Unesco come candidatura italiana al Patrimonio Immateriale per l'anno 2017.

L'arte tradizionale dei pizzaioli napoletani rappresenta l'ottavo riconoscimento italiano nella lista del Patrimonio Immateriale dell'Unesco ed è la terza iscrizione nazionale nell'ambito della tradizione enogastronomica, (dopo la "Dieta Mediterranea", bene transnazionale iscritto nel 2013 e "La vite ad alberello di Pantelleria" iscritta nel 2014), raggiungendo in tal modo il Giappone che finora deteneva il primato con tre iscrizioni enogastronomiche.

### **L'arte dei muretti a secco**

L'Unesco ha iscritto l'arte dei muretti a secco nella lista degli elementi immateriali dichiarati patrimonio dell'umanità. Si tratta di un bene culturale immateriale transnazionale poiché interessa otto Paesi europei: Italia, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera.

L'arte del *dry stone walling* riguarda tutte le conoscenze collegate alla costruzione di strutture realizzate ammassando le pietre l'una sull'altra, non usando alcun altro elemento tranne, a volte, terra a secco. Si tratta di uno dei primi esempi di manifattura umana ed è presente a vario titolo in quasi tutte le regioni italiane sia per fini abitativi che per scopi collegati all'agricoltura, in particolare per i terrazzamenti necessari alle coltivazioni in zone particolarmente scoscese.

Le strutture a secco sono sempre realizzate in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura.

(24) Art. 12, comma 5, Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

I muri a secco svolgono un ruolo essenziale nella prevenzione delle slavine, delle alluvioni, delle valanghe, nel combattere l'erosione e la desertificazione delle terre, migliorando la biodiversità e creando le migliori condizioni microclimatiche per l'agricoltura. La pratica costruttiva viene trasmessa principalmente attraverso l'applicazione di tecniche adattate di volta in volta alle particolari condizioni del luogo in cui vengono realizzati tali manufatti.

Il regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio edito dalla **Regione Liguria** prescrive che "il ripristino dei muri di sostegno deve attuarsi senza utilizzo di malta ma con l'inserimento, ad opera ultimata, di una eventuale rete geosintetica di rinforzo non visibile, avendo l'accorgimento di convogliare opportunamente le acque meteoriche e di reimpiegare in modo opportuno le pietre pericolanti".

In **Sardegna** il piano paesaggistico regionale prevede la tutela dei muri a secco esistenti.

In **Toscana** non mancano i bandi per il loro recupero e in **Sicilia** il nuovo PSR 2014-2020 prevede finanziamenti a loro favore.

La giunta della **Regione Puglia**, con la Deliberazione n.1544/2010, ha approvato le indicazioni tecniche per gli interventi di ripristino dei muretti a secco nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000, erogando contributi nel quinquennio dal 2007 al 2013 (azione 1, misura 216 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013). Tra i motivi che hanno spinto alla tutela e al ripristino di queste unicità del territorio pugliese vanno considerati i loro diversi aspetti ecologici, storici e paesaggistici. Si deve ricordare che la Puglia è una delle regioni italiane in cui la diffusione delle costruzioni a secco ha dato vita a tipologie edilizie uniche come ad es. i famosi trulli i cui muri costituiscono da centinaia di anni un elemento caratterizzante del paesaggio rurale.